



# COMUNE DI STENICO

## **REGOLAMENTO**

per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

Allegato alla Deliberazione Consiliare n 2 dd. 23.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Federica Giordani

# Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

\*\*\*\*\*

## TITOLO I – GENERALITA'

### **ART. 1 PREMESSE**

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati mediante: GESTIONE IN ECONOMIA.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

### **ART. 2 USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

**A) USO DOMESTICO:** soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti quali: cortili, anditi, orti, cantine, ecc.

**B) USO NON DOMESTICO:**

1.1. Uso allevamento animali

1.2. Uso commerciale -artigianale- industriale quali alberghi, bar, campeggi, esercizi pubblici commerciali ed artigianali, uffici e simili, negozi, ristoranti ecc. (E' assimilato a questo anche l'uso potabile degli addetti).

1.3. usi pubblici: edifici pubblici, scuole, centri sportivi, fontane pubbliche e di interesse pubblico, ecc.

1.4. usi diversi: non rientranti nelle fattispecie previste nei precedenti punti 1.1 -1.2 - 1.3 - impianti antincendio privati, fornitura temporanea di acqua, annaffiamento orti non pertinenti con una distanza non superiore a 5 metri dalla condotta principale.

1.5. bocche antincendio e/o idranti privati.

### **ART. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche e di interesse pubblico

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche e di interesse pubblico per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

**CAPITOLO I**  
**DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE**

**ART. 4**  
**RETE DI DISTRIBUZIONE**

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

**I. impianto esterno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in alloggiamento idoneo all'esterno dell'abitazione dell'utente;

**II. impianto interno**

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

In casi particolari il Comune, quanto lo ritenga utile, provvederà alla realizzazione di pozzetti sul suolo pubblico con collettori di derivazione per più utenze in modo da ottenere una migliore razionalizzazione degli allacciamenti alla rete idrica comunale.

**ART. 5**  
**ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI**

**I. Rete principale.**

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Il Comune può attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

## **II. Impianto esterno**

L'impianto esterno è eseguito a cura dell'utente sia sulla parte di suolo pubblico, sia sulla parte di suolo privato fino al contatore, l'utente prepara anche gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate.

Le spese di realizzazione dell'allacciamento o del rifacimento dell'impianto esterno sono interamente a carico dell'Utente. Egli dovrà seguire le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il punto dell'allacciamento ed eventuali modifiche dello stesso, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale come e quando effettuerà i lavori di saldatura sulla rete principale e la collocazione del contatore.

Nel caso di richieste di fornitura di acqua potabile in strade non ancora provviste di rete principale, o comunque per allacciamenti che richiedano la posa di tubazioni (secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale) per più di 100 ml, è facoltà del Comune – dopo aver valutato l'interesse pubblico nella prospettiva di futuri allacciamenti che utilizzino le medesime tubazioni – realizzare in proprio l'impianto esterno e sottoscrivere una convenzione con l'utente in parola, finalizzata a chiedere a quest'ultimo il rimborso di una quota delle spese sostenute e a dichiararne la proprietà comunale.

Tutti i lavori sulla rete idrica dovranno essere eseguiti da un idraulico regolarmente iscritto all'albo professionale ad esclusione dell'installazione del contatore che verrà eseguita dall'idraulico comunale e/o operaio comunale previo versamento del contributo di allaccio di cui all'art. 26 del regolamento.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

L'impianto esterno su suolo pubblico comunque realizzato rimane di proprietà comunale e pertanto la manutenzione ordinaria e straordinaria di questo impianto viene eseguita dal Comune con oneri a suo carico.

## **III – Impianto interno**

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso in cui l'utente non provveda entro congruo tempo alle riparazioni o alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto interno o esterno su suolo privato, il Comune potrà intimare all'utente di provvedere alla manutenzione, In caso di mancata ottemperanza all'ordine provvederà il Comune in proprio, salvo rivalsa di tutte le spese.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **CAPITOLO II**

### **NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA**

#### **ART. 6**

#### **NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

#### **ART. 7**

#### **DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO. DERIVAZIONI ABUSIVE**

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, o vi fossero delle derivazioni (spine) non soggette a misurazione, chiederà ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

#### **ART. 8**

#### **IMPIANTO INTERNO**

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni - concordate con il Comune - (riduttori di pressione ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

## **ART. 9**

### **ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- e) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- f) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- g) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

## **ART. 10**

### **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

L'acqua sarà distribuita continuativamente. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo pubblico avviso. Per l'interruzione richiesta dagli utenti la domanda dovrà essere fatta da questi al Comune almeno cinque giorni prima della data scelta. In caso di interruzione per la fattispecie appena evidenziata o per rotture o guasti, dovute a causa di forza maggiore, gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

## **CAPITOLO III**

### **APPARECCHI DI MISURA**

#### **ART.11**

#### **MISURAZIONE DELL'ACQUA**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua determinata dalla Giunta Provinciale relativa alla manutenzione e alla lettura dei contatori, in precedenza denominato "nolo contatore".

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente ed almeno una volta all'anno.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate dal Comune.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura del contatore e in assenza dell'autolettura, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.

Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

#### **ART.12**

#### **PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese per l'allacciamento.

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o all'interno dell'edificio, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

#### **ART.13**

#### **POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

L'impianto esterno della rete di distribuzione privata è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata. Il Comune provvede alla fornitura del contatore e alla sua installazione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 e delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che saranno di norma sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata.

In via straordinaria – per comprovate ragioni tecniche - il contatore può essere installato all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato all'interno dell'edificio, durante lavori di ristrutturazione e/o di rifacimento degli impianti idraulici dell'immobile, il misuratore dovrà essere, per quanto possibile, ricollocato all'esterno.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato. In caso di abusivo spostamento, oltre a richiedere la spesa di rimessa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa per il ripristino stesso.

Ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore richiesto dall'utente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune con spese totali a carico del contribuente.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dove è posizionato il contatore, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

#### **ART. 14**

### **VERBALI DI POSA O RIAPERTURA PER MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera, della riapertura dell'apparecchio a seguito di manutenzione verrà redatto un verbale di posa, su apposito modulo nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

#### **ART. 15**

### **FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore o qualora l'Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune per le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata l'irregolarità nel funzionamento il consumo dell'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23.08.1972 , n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebiterà la spesa di verifica al richiedente.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

#### **ART. 16 abrogato**

### **VERIFICA DEI CONTATORI**

**ART. 16 bis**  
**PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ**

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.
2. Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, prima dell'esecuzione della riparazione, dovrà avvisare l'Amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e invierà all'utente/i la nota delle spese effettuate per il relativo rimborso, eventualmente suddiviso in parti uguali fra tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
4. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata verranno concessi i seguenti abbuoni sul consumo di acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (per contatore a servizio dell'utenza si intende: il contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno): abbuono del 50% applicato al consumo effettivo rilevato. Nel caso in cui l'applicazione dell'abbuono comportasse un consumo inferiore rispetto a quello rilevato nell'anno precedente la rottura si applicherà comunque quest'ultimo (ovvero il consumo dell'anno precedente); l'importo relativo a fognatura e depurazione da addebitarsi all'utente sarà quello del consumo dell'acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno) fino al raggiungimento massimo del consumo dell'anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile quantificare il consumo o nel caso di consumo pari a zero saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.p. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004. Nel caso di più utenze servite dallo stesso contatore ubicato nel pozzetto di derivazione, il consumo di acqua eccedente, calcolato in base agli abbuoni suindicati, rispetto alla somma dei singoli contatori interni sarà fatturato in parti uguali alle utenze da esso servite o alle sole utenze responsabili della rottura, intendendosi per utenza il proprietario o per esso l'utente.
5. Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

**ART. 17**  
**POZZETTO CONTATORE E ALLOGGIAMENTI INTERNI OSPITANTI IL  
CONTATORE**

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per la fornitura dell'acqua potrà avvenire in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine con quella Comunale.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di chiusino in ghisa sferoidale, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

#### Alloggiamenti interni ospitanti il contatore.

E' consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici, a norma del precedente art. 13.

A tal proposito si richiamano le norme per l'installazione e posizionamento degli impianti contenute nel presente regolamento.

Il posizionamento all'interno degli edifici dovrà essere tale da permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi.

Il luogo dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nell'edificio ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

## **ART. 18 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto (per i contatori posizionati nel pozzetto di derivazione sarà installato dal comune) ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, un giunto dielettrico, salvo i casi in cui la rete di distribuzione e/o la rete privata esterna siano in materiale isolante.

All'uscita del contatore dovrà essere installato un rubinetto di scarico.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell'erogazione dell'acqua ed è soggetta alle sanzioni di cui agli articoli 43 e 44.

Tutte le utenze che prevedono l'impiego di acque non provenienti dall'acquedotto comunale pubblico, ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc..., che a seguito dell'utilizzo vengono convogliate nell'impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito misuratore fornito dall'amministrazione comunale per la quantificazione dell'acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di fognatura e depurazione.

Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

Chiunque frodi e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione stabilita dal codice penale oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune.

**ART. 19**  
**INSTALLAZIONE CONTATORI SU CANTIERI**

Ogni cantiere può essere provvisto del contatore dell'acqua. Al momento del rilascio della concessione edilizia verrà compilata la richiesta per l'allacciamento provvisorio e la scheda di posa del contatore.

Il tecnico o l'idraulico comunali daranno indicazioni su come e dove deve essere fatto l'allacciamento. L'idraulico o l'operaio comunale posiziona provvisoriamente nel cantiere il nuovo contatore, terminati i lavori, salvo esigenze particolari, lo stesso contatore verrà posizionato e sigillato nel locale idoneo sempre dall'idraulico comunale. La scheda di posa del contatore potrà essere intestata al committente dei lavori oppure alla ditta esecutrice degli stessi.

**ART. 20**  
**CONTATORI DIVISIONALI**

Nel caso di edifici esistenti con più utenze, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, il Comune può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

Nel caso ci siano delle pertinenze comuni (es. spina nel garage o nell'orto in comune tra i condomini), oltre ai contatori divisionali si deve installare anche il contatore generale sul tubo principale.

## **TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

### **ART. 21**

#### **MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

I conduttori devono essere autorizzati per iscritto dai proprietari; il contratto di locazione regolarmente sottoscritto anche dal proprietario funge da autorizzazione.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito predisposto dal Comune, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

A tale scopo il Comune invierà sul posto il tecnico comunale o l'idraulico comunale per verificare la fattibilità delle opere e definire le modalità di esecuzione delle stesse ed il luogo dove installare il contatore.

L'autorizzazione all'allaccio viene rilasciata dal Servizio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Resta salva l'acquisizione a cura del privato richiedente delle eventuali autorizzazioni delle autorità competenti e della concessione di eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessarie.

### **ART. 22**

#### **CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE D'ACQUA E DURATA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

### **ART. 23**

#### **TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

**ART. 24**  
**VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

**ART. 25**  
**SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione.

**ART. 26**  
**CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

Il contributo, a carico dell'utente, concernente la spesa per la predisposizione dell'autorizzazione, la supervisione dei luoghi di intervento, l'installazione e la piombatura del contatore operate dall'addetto comunale, è determinato dal Comune per singola utenza in funzione del diametro della tubazione da versarsi anticipatamente alla richiesta di allaccio.

Tabella riepilogativa:

Diametro tubazione	Contributo di allaccio
1/2"	€ 95,00
3/4"	€ 100,00
1"	€ 130,00
1 1/4"	€ 160,00
1 1/2"	€ 310,00
2"	€ 420,00

Si specifica che il contributo di allaccio per contatori con diametro diverso da quelli sopra indicati, verrà calcolato dall'Ufficio Tecnico.

Nel caso in cui venga richiesta la sola installazione di un nuovo contatore sull'impianto esistente non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione all'allacciamento, ma si procederà alla fornitura del contatore e alla successiva stipulazione del contratto di fornitura.

Il contatore rimane sempre di proprietà del Comune.

**ART. 27**  
**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, salvo quanto previsto ai precedenti art. 15 e 16.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento come di seguito meglio dettagliato.

In caso di mancato o parziale versamento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento indicata in fattura/bolletta, il Comune provvederà a notificare un sollecito bonario di pagamento dell'importo ancora dovuto maggiorato degli interessi, come sotto indicato, con il recupero delle spese di notifica, concedendo un congruo termine per procedere al versamento. Trascorso tale termine, l'Ente provvederà all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 (con l'aggravio di ulteriori interessi, spese di notificazione ed eventuali oneri di riscossione maturati).

Nel caso di ritardato pagamento o di mancato o parziale versamento la misura annua degli interessi è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

Ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo sono dovuti gli interessi di mora conteggiati con la medesima modalità prevista al punto che precede.

Non si procederà alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali riguardanti il Servizio Idrico Integrato, qualora l'importo complessivamente ancora dovuto, comprensivo di imponibile, I.V.A. e interessi, sia inferiore ad € 15,00.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

## **ART. 28**

### **REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

## **ART. 29**

### **CONSUMI ABUSIVI. CESSIONE DELL'ACQUA A TERZI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di somministrazione. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo utilizzo può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

### **ART. 30**

#### **DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA DI ACQUA PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO**

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

### **ART. 31**

#### **FORNITURE PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI, CANTIERI E ALTRO**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta - che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato - per il perfezionamento del contratto, al quale fanno riferimento il corrispettivo per il consumo dell'acqua, e le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

### **ART. 32**

#### **FORNITURE PER ORTI NON PERTINENZIALI**

Il Comune fornisce l'acqua potabile di norma per orti di pertinenza dell'abitazione e per orti non pertinenziali con una distanza non superiore a 5 metri dalla condotta principale.

Il Comune si riserva la facoltà di fornire l'acqua potabile anche a orti non pertinenziali con una distanza superiore a 5 metri dopo una verifica delle esigenze del richiedente in relazione ai problemi tecnici dell'Ente connessi con tale fornitura.

### **ART. 33**

#### **BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il

Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 34 OBBLIGATORIETA'**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente a chiederne copia all'atto della stipulazione del contratto.

### **ART. 35 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **ART. 36 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

### **ART. 37 CONTRATTO DI FORNITURA**

Si allega il contratto di somministrazione di acqua potabile che verrà sottoposto all'utenza per la sottoscrizione per tutte le richieste di fornitura di acqua potabile pervenute dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **ART. 38 ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

## INDICE

### **TITOLO I GENERALITA'**

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

### **TITOLO II NORME TECNICHE**

#### **Capitolo I: definizione impianti e competenze**

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

#### **Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza**

- art. 6 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 7 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO. DERIVAZIONI ABUSIVE
- art. 8 IMPIANTO INTERNO
- art. 9 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 10 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

#### **Capitolo III: Apparecchi di misura**

- art. 11 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 12 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 13 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 14 VERBALI DI POSA, O RIAPERTURA PER MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 16 ABROGATO
- art. 16bis PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'
- art. 17 POZZETTO CONTATORE E ALLOGGIAMENTI INTERNI OSPITANTI IL CONTATORE
- art. 18 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 19 INSTALLAZIONE CONTATORI SU CANTIERI
- art. 20 CONTATORI DIVISIONALI

### **TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE**

- art. 22 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 22 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA E DURATA
- art. 23 TARIFFE
- art. 24 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 25 SUBENTRO
- art. 26 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- art. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- art. 28 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 29 CONSUMI ABUSIVI. CESSAZIONE DELL'ACQUA A TERZI
- art. 30 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO
- art. 31 FORNITURE PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI, CANTIERI E ALTRO
- art. 32 FORNITURE PER ORTI NON PERTINENZIALI
- art. 33 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

### **TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE**

- art. 34 OBBLIGATORIETA'
- art. 35 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 36 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 37 CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 38 ABROGAZIONI